



Tribunale Ordinario di Pescara

Verbale di udienza

All'udienza del 15/01/2025

Innanzi al giudice dr. Stefania Ursoleo è stata chiamata la causa iscritta al

N.r.g.a.c. 459/2024

E' presente per la I. Spa, in sostituzione dell'Avv. F.F., l'Avv. D.D., il quale si riporta a tutti gli atti di causa in atti ed in particolare alla comparsa conclusionale, chiedendo il rigetto dell'opposizione a precetto proposta dal sig. C.G. in quanto palesemente infondata.

È presente per parte opponente, presente personalmente, l'Avv. M.C., il quale osserva preliminarmente che si è in presenza di nuovo procedimento di esecuzione post Cartabia e che per tale ragione la controparte non ha dichiarato se C.G. fosse titolare di un indirizzo pec inad; in realtà C.G. ha un indirizzo pec inad attivo da prima della notifica del precetto su sentenza e anche se si ritenesse raggiunto lo scopo della conoscenza dell'atto per il principio di conservazione, ciò non esclude la necessità di dimostrare che la procura speciale sia stata sottoscritta antecedentemente o contestualmente alla notifica dell'atto medesimo. Circostanza che si sarebbe potuta dimostrare con la firma digitale in sede di autentica proprio per la necessità di notificare a



mezzo pec; in assenza di detta prova chiede di accogliersi l'opposizione con condanna alle spese di giustizia e legali, secondo i valori medi delle tariffe vigenti.

L'Avv. D.D. impugna e contesta quanto sollevato per la prima volta da controparte in quanto l'oggetto dell'opposizione è solamente riferita alla mancanza di regolare procura alle liti e, pertanto, le contestazioni formulate oggi sono tardive ed inammissibili; in ogni caso fa presente che la notifica sia regolarmente perfezionata nei confronti dell'opponente che anche oggi presente personalmente in udienza.

IL GIUDICE

Dà lettura della sentenza,



REPUBBLICA ITALIANA

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL
TRIBUNALE DI PESCARA**

in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 459/2024 R.A.C.C.

TRA

C.G. (C.F....), rappresentato e difeso dall'Avv. M.C., giusta procura in atti;



-OPPONENTE-

E

I. Spa, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. F.F., come da mandato in atti;

-OPPOSTA-

Oggetto: opposizione a precetto.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 15.1.2025, all'esito della discussione, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, C.G. ha proposto opposizione al precetto notificato il 23.1.2024 dalla società I. spa, con il quale veniva richiesto il pagamento di €. 24.058,95 in forza della sentenza n. 1677/23 con cui il Tribunale di Pescara aveva rigettato l'opposizione al d.i. n. 942/2019, confermandolo.

Ha eccepito l'opponente che *“L'atto di precetto è nullo poiché manca lo specifico mandato ad agire in favore dell'Avv. F.F. del Foro di Roma domiciliata [D-01]. Infatti, poiché la procura speciale alle liti è “in calce” all'atto di precetto, sottoscritto dall'Avv. F.F., la mancata sottoscrizione del mandato e la mancata certificazione di provenienza della sottoscrizione (c.d. “autentica”) nella copia notificata, che deve essere “conforme all'originale”, come previsto per le notificazioni telematiche, rende assolutamente incerta la antecedenza o contestualità del conferimento della procura, come al contrario si può verificare attraverso la sottoscrizione digitale”.*

Si è costituita in giudizio la I. spa, che ha eccepito l'infondatezza del motivo di opposizione, atteso che *“Contrariamente a quanto ex adverso sostenuto il mandato alle liti è stato conferito all'Avv. F.F. con regolare sottoscrizione da parte dal legale rappresentante della I. spa in calce all'atto*



~~di precetto con relativa firma autenticata dall'indicato procuratore. Le relative firme sono state apposte sull'originale dell'atto non essendo necessario che le stesse siano presenti anche sulle copie da notificare".~~

Col che ha domandato il rigetto dell'eccezione.

All'udienza del 15.1.2025, fissata ai sensi dell'art. 281 *sexies* cpc, la causa è stata decisa come segue.

Premessa la tardività dell'eccezione formulata oggi a verbale su un preteso difetto di notifica, l'opposizione è infondata.

Giusta quanto assolutamente pacifico alla luce di una giurisprudenza più che consolidata della Corte di Cassazione (v., per tutte, Cass. 31.3.2006, n. 7611), per gli atti introduttivi del giudizio di merito la procura alle liti è richiesta affinché il difensore possa esercitare nel processo lo *jus postulandi* in rappresentanza della parte che la ha conferita.

Non è necessario, peraltro, ai fini della sua validità, che essa sia trascritta nella copia dell'atto notificata alla controparte, occorrendo invece che la procura figuri sull'originale dell'atto stesso, perchè risulti rispettato il requisito della tempestività prescritto dall'art. 125 c.p.c., comma 2.

Infatti, l'antiorità del rilascio della procura rispetto alla costituzione dell'attore può desumersi, anche presuntivamente, da qualsiasi altro elemento emergente dagli atti processuali, atteso che la legge non richiede che tale antiorità risulti da atti formali ed insostituibili (Cass. 25 luglio 1997, n. 6955, secondo cui l'antiorità poteva, nella specie, desumersi dal mancato rilievo del difetto di procura da parte del cancelliere, tenuto, ex art. 74 disp. att. c.p.c., a controllare la corrispondenza delle indicazioni esposte nella nota di iserizione a ruolo con gli atti e documenti effettivamente prodotti dalla parte).

La mancata riproduzione della procura *ad litem* nella copia notificata di un atto parificabile, quanto alla sua funzione, a quelli menzionati dall'art. 83



c.p.c., comma 3, in altri termini, non rende invalido il procedimento, purchè la procura stessa risulti depositata all'atto della costituzione in giudizio della parte (Cass. 1 ottobre 1997 n. 9557. Analogamente, Cass. 10 gennaio 1998 n. 146, secondo cui è sufficiente che l'originale della procura sia contenuto in uno degli atti depositati dei quali la controparte abbia possibilità di prendere visione al fine di verificare la tempestività del rilascio e il contenuto della procura).

Proprio con riguardo all'atto di precetto i Giudici di legittimità hanno evidenziato che la mancata trascrizione della procura sulla copia notificata dell'atto di precetto non è causa di nullità dell'atto, dovendosi anzi rilevare come la disposizione di cui all'art. 125 c.p.c., comma 1 - che prescrive la sottoscrizione delle parti sia nell'originale che nella copia degli atti - non si riferisce alla procura alle liti, la quale, apposta in calce o a margine, si incorpora nell'atto stesso ed è valida anche se non trascritta nella copia notificata (cfr. Cass. 4 settembre 2002, n. 12888, specie in motivazione, nonchè, ancora, Cass. 29 aprile 1993, n. 5028).

Pacifico, in diritto, quanto precede, risulta che, nel caso, il mandato è stato apposto sull'originale dell'atto di precetto, qui prodotto.

Pertanto, l'opposizione va rigettata.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri dello scaglione di riferimento del dm 147/22 (da 5.200 euro a 26 mila euro), con esclusione della fase istruttoria, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta l'opposizione a precetto;
- condanna l'opponente alla rifusione, in favore di parte opposta, delle



spese di lite, che liquida in €. 3.397,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap.

Pescara, 15.1.2025.

Il giudice

-dott. Stefania Ursoleo-

